

Cattivo stato di conservazione di confezioni di acqua minerale e violazione art. 5 della legge n. 283 del 30 aprile 1962

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

La Suprema Corte di Cassazione, in passato, si è espressa più volte sull'applicazione dell'art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 30 aprile 1962¹ che vieta, tra l'altro, di vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo **sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione**. La Cassazione ha infatti individuato, nelle fattispecie dell'art. 5 lett. b) della citata legge, **un reato di pericolo** che completa, quale norma di tutela anticipata e di chiusura, le diverse previsioni del medesimo art. 5 che sono riferite a ipotesi in atto di alterazioni o degenerazioni degli alimenti². In un ulteriore passaggio la Suprema Corte ha sostenuto che accanto alla tutela anticipata della qualità dell'alimento, l'art. 5 punisce le violazioni **del diritto dei consumatori all'affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti**: nei casi di cattiva conservazione dell'alimento, e **indipendentemente dall'avvenuta alterazione del prodotto**, tale interesse risulterebbe oggetto non di mero pericolo, ma di vera e propria lesione diretta³.

Recentemente la Cassazione ha affrontato un caso relativo al cattivo stato di conservazione di confezioni di acqua minerale. In particolare il titolare di una rivendita di vini pregiati, liquori, birre artigianali, alcolici, bibite e acque minerali, era stato condannato dal Tribunale di Messina alla pena di euro 1500,00 per il reato di cui alla legge n. 283 del 1982, ex art. 5, **per avere detenuto per la vendita più confezioni di acqua, collocandole nel piazzale antistante l'immobile, esponendole alla luce del sole**.

A seguito di tale condanna l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione adducendo diversi motivi:

- con un motivo segnala il vizio di violazione di legge e della motivazione (artt. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione alla legge n. 283 del 1962, art. 5 affermando che la motivazione della sentenza è mancante ed illogica. Ritiene che, mediante la prova per testi e documentale, nel dibattimento si è dimostrato che l'acqua, indicata nel capo d'imputazione, si trovasse nel piazzale antistante il deposito **solo per il tempo necessario a riporla nello stesso deposito che si trova in luogo differente rispetto al punto vendita**; ha inoltre segnalato che nel deposito non avveniva la vendita dell'acqua. In particolare il teste Xxxxxx ha affermato che l'acqua non è stata conservata in cattivo stato di conservazione ma è solo avvenuto lo scarico dell'acqua, il cambio di posizione dell'acqua già collocata nel deposito e subito dopo l'acqua sarebbe stata ricollocata nel deposito.
- segnala ancora che il Tribunale di Messina non ha contestato tale ricostruzione ma ha affermato che **non può escludersi il pericolo di contaminazione dovuto all'esposizione all'aria ed alla luce del sole, indipendentemente dalla durata dell'esposizione**. Secondo l'argomentazione difensiva del ricorrente, per la sussistenza del reato, **occorre dimostrare che l'acqua sia**

rimasta in contatto con la luce solare per un periodo di tempo utile ad ingenerare la cattiva conservazione in quanto, il termine di "**cattivo stato di conservazione**" fa ritenere che la merce debba subire un deterioramento temporale, laddove proprio il decorso del tempo conduce al cattivo stato, altrimenti, qualunque esposizione al sole sarebbe nociva. Se così non fosse, la norma sarebbe generica, dando rilevanza penale anche ad una esposizione anche di breve durata al sole. In realtà l'acqua, ancora imballata, era stata consegnata al ricorrente il xx/xx/xxxx, cioè nello stesso giorno in cui poi avvenne l'accertamento ed il teste Xxxxxxx ha affermato che l'acqua "vecchia" era stata portata fuori al deposito per far spazio a quella appena arrivata. Tale situazione si evince anche dalle bolle di consegna dell'acqua e dalla deposizione dell'autotrasportatore che procedette alla consegna.

- La Suprema Corte non è d'accordo e ha ritenuto il ricorso infondato.

I giudici di ultima istanza operano una interessante analisi giurisprudenziale e hanno affermato che la contravvenzione di cui alla legge n. 283 del 1962, art. 5, lett. b), è **un reato di pericolo presunto con anticipazione della soglia di punibilità per la rilevanza del bene protetto, la salute, sicchè il reato si concretizza anche senza l'effettivo accertamento del danno al bene protetto**⁴. Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è **configurabile quando si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute**, attesa la sua natura di reato a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura⁵. Il cattivo stato di conservazione degli alimenti si verifica in quelle situazioni in cui le sostanze, **pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentino mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto** (come stabilito da Cassazione Sez. III, n. 33313 del 28.11.2012, Maretto. Tale stato può essere accertato **senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, ma sulla base di dati obiettivi, come ad esempio il verbale ispettivo, la documentazione fotografica, o mediante la prova testimoniale; ed è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione** (Cassazione, Sez. III, n. 12346 del 4/3/2014, Chen).

Come peraltro affermato dalla sentenza di Cassazione, Sez. III, n. 15491 del 22/02/2002, **il divieto di esporre le bottiglie di acqua alla luce o al calore del sole, già previsto nel D.M. 20 gennaio 1927**⁶ con riferimento a contenitori, come quelli in vetro, non suscettibili di subire modificazioni a seguito del contatto con luce o calore, è una cautela generale che fin da allora aveva sconsigliato di esporre per un tempo significativo le bottiglie (e i contenitori) di acqua alla luce e al calore del sole. Ciò in quanto l'acqua è un prodotto alimentare vivo e come tale è soggetta a subire modificazioni allorché è isolata dal suo ambiente naturale e forzata all'interno di contenitori stagni che impediscono i normali interscambi che avvengono fra l'acqua, l'aria, la luce e le altre forme di energia e che modificano le relazioni che in natura l'acqua conosce allorché viene sottoposta ad aumento di temperatura o ad esposizione continua ai raggi del sole.

Secondo la Suprema Corte sin dalla sentenza n. 15491 del 2002 si è affermato che l'acqua **non può essere considerata in modo significativamente diverso da altri liquidi alimentari**, quali l'olio o il vino, cui sono applicabili i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 442/2002³ che espressamente afferma, fra l'altro, la correttezza del richiamo alla regola di esperienza per definire

cattivo uno stato di conservazione delle vivande. Si è pertanto affermato che **la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitore PET all'aperto ed esposto al sole configura la contravvenzione prevista dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), atteso che l'esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l'impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.** In applicazione di tali principi, è stata ritenuta la sussistenza del reato nel caso del rinvenimento all'interno di un ristorante di più bottiglie di acqua minerale sigillate, detenute in zona esposta alla luce solare e soggetta alle elevate temperature del periodo (primi giorni di settembre)⁷.

La Suprema Corte si è poi soffermata sull'analisi del caso specifico dell'esercizio commerciale messinese rilevando che le confezioni di acqua minerale erano **accatastate alla rinfusa all'esterno del deposito ed esposte alla luce del sole**, in periodo estivo, essendo avvenuti i fatti il xx/xx/xxxx, in pieno giorno (dal verbale prodotto dalla difesa risulta che il sequestro è avvenuto alle ore 11.10), in una zona notoriamente calda come la Sicilia. Dunque, secondo i giudici, il Tribunale di Messina ha fatto buon governo dei principi di diritto esposti, per altro in parte riportati anche nella sentenza di merito.

Secondo i Giudici Ermellini anche seguendo la ricostruzione del fatto operata dalla difesa del ricorrente, **il reato è ugualmente sussistente.** Il ricorrente sostiene che l'acqua sia stata portata fuori dal deposito per far posto ai prodotti da poco giunti. Il che però implica che le confezioni contenenti l'acqua sono state esposte, quindi conservate, volontariamente ai raggi solari, per altro neanche seguendo le istruzioni presenti sull'etichetta come evidenziato dal Tribunale di Messina, e non all'interno dello stesso deposito. L'esposizione, di per sé già in violazione di una regola cautelare, è dunque durata un periodo di tempo significativo, **quanto meno quello necessario alle operazioni di liberazione del deposito e fino all'avvenuto sequestro, senza il rispetto delle garanzie igieniche imposte dalla natura del prodotto e per un lasso di tempo idoneo a generale il pericolo di alterazione del prodotto.** Ancora una volta la Suprema Corte ha avuto modo di fornire preziosi insegnamenti.

Riferimenti e note:

1. Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", Gazz. Uff., 4 giugno, 1962 n. 139)
2. Vedasi fra tutte sentenza di Cassazione, Sez. Unite, n. 1 del 27/11/1995
3. Sentenza di Cassazione, Sez. Unite, n. 442/2002
4. Vedasi Cassazione, Sezione feriale, n. 36274 del 2016, Calabrò; Cassazione, Sezione III, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta
5. Così in Cassazione, Sezione III, n. 40772 del 5/5/2015, Torcetta
6. Decreto Ministeriale 20 gennaio 1927 - Istruzioni per l'utilizzazione e consumo delle acque minerali. Si segnala che l'art. 5, del Decreto ministeriale 1° febbraio 1983, recante "Nuove norme per le etichette delle acque minerali", ha abrogato le norme contenute nel D.M. 20 gennaio 1927 incompatibili o in contrasto con quelle ivi contenute. Si veda anche l'art. 20, del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105.
7. Cassazione, Sezione feriale, n. 36274 del 2016, Calabrò, già citata. Si veda anche Cassazione, Sezione III, n. 28355 del 04/07/2006, Sollutrone, la quale ha affermato che con le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5 e 6, si è inteso garantire l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il solo divieto di produrre e porre in commercio alimenti in cattivo stato di conservazione, così che, per integrare le ipotesi di reato dagli stessi delineate, non è necessario il perfezionarsi di un contratto di compravendita.



Numero chiuso il 28 dicembre 2020